

Statuto

dell'

"Associazione Club del San Gottardo" (CSG) CH 6850 Mendrisio

Versione 1.7.2017
Aggiornamento assemblea straordinaria

Contenuto

I Ragione sociale, Sede, Scopo

Articolo 1	Ragione sociale
Articolo 2	Sede
Articolo 3	Scopo

II Soci

Articolo 4	Categorie
Articolo 5	Soci attivi
Articolo 6	Soci passivi
Articolo 7	Soci onorari
Articolo 8	Ammissione, Rinuncia, Esclusione

III Organi

Articolo 9	Organi
------------	--------

A Assemblea generale dei soci

Articolo 10	Convocazione
Articolo 11	Forma della convocazione
Articolo 12	Quorum, Deliberazioni
Articolo 13	Competenze

B Comitato

Articolo 14	Composizione
Articolo 15	Nomina
Articolo 16	Funzionamento
Articolo 17	Durata, Eleggibilità
Articolo 18	Convocazione
Articolo 19	Quorum
Articolo 20	Competenze
Articolo 21	Diritto di firma

C Ufficio di revisione

Articolo 22	Nomina, Eleggibilità, Competenze
-------------	----------------------------------

IV Mezzi finanziari, Responsabilità

Articolo 23	Principio
Articolo 24	Anno d'esercizio sociale
Articolo 25	Mezzi finanziari

V Scioglimento, Liquidazione

Articolo 26	Scioglimento, Decisione, Modalità
Articolo 27	Liquidazione, Decisione, Modalità

VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28	Modifiche statutarie
Articolo 29	Approvazione, Entrata in vigore
Articolo 30	Foro giuridico

I Ragione sociale, Sede, Scopo

Articolo 1 Ragione sociale

Con la denominazione "Associazione Club del San Gottardo" (abbreviata "CSG") è costituita un'associazione senza scopo di lucro, retta dal presente Statuto e dagli artt. 60 ss. del Codice civile svizzero (CCS).

Articolo 2 Sede

La Sede dell'associazione è a CH 6850 Mendrisio.

Articolo 3 Scopo

L'associazione ha per scopo:

1. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo del "Progetto Swiss Railpark / St. Gotthard", elaborato in collaborazione con altri enti;
2. il supporto allo sviluppo economico del Canton Ticino e delle Regioni del San Gottardo e Insubrica;
3. la creazione di nuove attrattive turistiche e eventi;
4. l'acquisizione, il restauro e la conservazione di materiale rotabile ferroviario storico in particolare quello riguardante le linee del San Gottardo e della Valmorea;
5. l'impiego di tale materiale rotabile per la formazione e la condotta di treni storici sulle linee del San Gottardo e della Valmorea nel rispetto di un concetto di museo dinamico;
6. l'acquisizione, il restauro e la conservazione di infrastrutture ferroviarie storiche in generale quelle riguardanti le linee del San Gottardo e della Valmorea in particolare;
7. la collaborazione con enti e associazioni aventi scopi analoghi;
8. il promovimento in generale l'interesse per la ferrovia e per la mobilità sostenibile.

II Soci

Articolo 4 Categorie

1. Hanno diritto di divenire soci tutte le persone fisiche e giuridiche e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi dell'associazione.
2. L'associazione comprende quattro categorie di soci:
 - a) soci attivi;
 - b) soci contribuenti;
 - c) soci onorari.
3. abrogato.

Articolo 5 Soci attivi

Sono soci attivi

1. coloro che, nell'anno dell'esercizio sociale, avranno versato la quota sociale stabilita dall'Assemblea Generale e prestano volontariato;
2. i membri del Comitato.

Articolo 6 Soci contribuenti

Sono soci contribuenti coloro che, nell'anno d'esercizio sociale, avranno versato almeno la quota sociale stabilita dall'Assemblea Generale.

Articolo 7 Soci onorari

Sono soci onorari quelli nominati tali dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato, in virtù di speciali benemerienze acquisite.

Articolo 8 Ammissione, Rinuncia, Esclusione

1. **Le domande scritte di ammissione quale socio**, vanno indirizzate al Comitato che decide se ammettere o meno il richiedente senza dover motivare la decisione.
2. Le domande scritte di rinuncia quale socio, vanno indirizzate al Comitato e hanno effetto dall'inizio dell'anno seguente.
3. Il Comitato decide dell'esclusione dei **soci** senza dover motivare la decisione. **Contro la decisione il socio può ricorrere all'Assemblea Generale.**

III Organi

Articolo 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (Assemblea Generale);
- b) il Comitato;
- c) l'Ufficio di revisione.

A L'Assemblea Generale

Articolo 10 Convocazione

1. Un'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata annualmente al Comitato, di regola entro la fine del mese di marzo.
2. Un'Assemblea Generale straordinaria può essere inoltre convocata:
 - a) da almeno un terzo **(1/3)** dei membri di Comitato;
 - b) qualora un quinto **(1/5)** dei soci aventi diritto di voto ne facesse motivata richiesta scritta al Comitato, proponendone le trattande.

Articolo 11 Forma della convocazione

1. L'Assemblea Generale è convocata per iscritto in via cartacea o in via elettronica almeno quindici (15) giorni prima.
2. La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno.

Articolo 12 Quorum, Deliberazioni

1. L'Assemblea Generale si costituisce validamente con qualsiasi numero di presenti.
2. Essa prende le sue decisioni con la maggioranza **dei soci presenti**.
3. Per le decisioni relative alla modifica degli statuti o allo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi **(2/3) dei presenti**.

Articolo 13 Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

1. la nomina di soci onorari su proposta del Comitato;
2. **la nomina ogni due (2) anni del Presidente e dei membri del Comitato;**
3. la nomina dell'Ufficio di revisione;
4. la revoca dei membri del Comitato **e la decisione definitiva riguardo l'esclusione di soci, su ricorso degli stessi;**
5. l'approvazione del rapporto annuale del Comitato, dei conti e del rapporto dell'Ufficio di revisione;
6. lo scarico del Comitato;
7. **la fissazione, annualmente della tassa sociale e dei contributi dei soci su proposta del Comitato;**
8. la decisione su progetti importanti – tipo, costi, finanziamento - inerenti il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
9. la decisione sull'acquisto e la vendita d'immobili e materiale rotabile;
10. la modifica dello Statuto dell'Associazione;
11. lo scioglimento dell'Associazione.

B Il Comitato

Articolo 14 Composizione

Il Comitato è composto da cinque (5) a nove (9) membri, tra i quali:

- a) un Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) un Segretario.

Articolo 15 Nomina

1. Il Presidente è nominato direttamente dall'Assemblea Generale.
2. Le altre cariche sono decise dal Comitato.

Articolo 16 Funzionamento

Il Comitato:

1. si organizza liberamente ripartendo i compiti al suo interno;
2. può nominare delle Commissioni permanenti o transitorie, nelle quali **deve** essere presente, nel limite del possibile, almeno un **(1)** membro del Comitato.

Articolo 17 Durata, Eleggibilità

1. I membri del Comitato rimangono in carica due (2) anni e sono sempre rieleggibili.
2. In caso di necessità il Comitato può cooptare altri membri tenuto conto del massimo previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Articolo 18 Convocazione

Il Comitato si riunisce quando gli interessi dell'Associazione lo esigono.

Articolo 19 Quorum

1. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei membri presenti.
2. Le decisioni possono essere prese anche per via elettronica tramite risoluzione circolare.
3. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Articolo 20 Competenze

Sono di competenza del Comitato:

1. l'amministrazione dell'Associazione;
2. l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi dell'Associazione;
3. la rappresentanza dell'Associazione verso terzi;
4. l'allestimento e la presentazione annuale dei conti, del rapporto di attività ed un piano finanziario a medio termine;
5. l'assunzione del personale necessario e la definizione dei compiti d'impiego;
6. la convocazione dell'Assemblea Generale;
7. **la proposta all'Assemblea Generale, annualmente, della tassa sociale e del contributo minimo dei soci;**
8. l'organizzazione di campagne finanziarie e azioni di promozione onde assicurare all'Associazione i mezzi economici necessari per raggiungere gli scopi sociali;
9. l'aggiornamento annuale dell'elenco dei soci;
10. **l'ammissione e l'esclusione dei soci;**
11. l'istituzione di Commissioni permanenti o transitorie;
12. la delega delle sue competenze;
13. la decisione in merito alla partecipazione a associazioni o società;
14. la rappresentanza dell'Associazione in processi e in procedure di qualsiasi genere;
15. la facoltà di cooptare nuovi membri del Comitato in caso di necessità nel rispetto dell'art. 14 del presente statuto;
16. l'assunzione di ogni altra decisione nell'interesse dell'Associazione che non sia di competenza di un altro organo della stessa.

Articolo 21 Diritto di firma

L'associazione è vincolata verso terzi alla firma collettiva a due del presidente o, in caso di suo impedimento del vicepresidente, con il segretario o, in caso di suo impedimento, con un altro membro del Comitato.

C L'Ufficio di revisione

Articolo 22 Nomina, Eleggibilità, Competenze

1. L'Assemblea Generale ordinaria nomina l'Ufficio di revisione.
2. I revisori restano in carica per la durata di un anno e sono rieleggibili consecutivamente per al massimo di due (2) mandati.
3. La revisione contabile può essere affidata ad un ufficio di revisione professionale scelto dal Comitato.

IV Mezzi finanziari, Responsabilità

Articolo 23 Principio

1. Gli impegni dell'Associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.
2. I membri dell'associazione rispondono sino a concorrenza della quota sociale annuale.

Articolo 24 Anno d'esercizio sociale

L'anno d'esercizio sociale inizia il primo gennaio (1.1) e termina il trentuno dicembre (31.12).

Articolo 25 Mezzi finanziari

I mezzi dell'associazione sono costituiti:

1. delle quote sociali annuali versate dai **soci**;
2. dai contributi dei **soci** sostenitori;
3. dai ricavi delle attività previste nel programma annuale;
4. da devoluzioni, donazioni e elargizioni;
5. da sponsorizzazioni e pubblicità private;
6. da altri contributi o ricavi provenienti da altre attività;
7. **da beni mobili e immobili.**

V Scioglimento, Liquidazione

Articolo 26 Scioglimento, Decisione, Modalità

L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Comitato o **di un quinto (1/5)** dei soci, da un'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata e che decide con una maggioranza qualificata come all'art. 12 del presente statuto.

Articolo 27 Liquidazione, Decisione, Modalità

1. Deciso lo scioglimento, l'Assemblea Generale dovrà designare, se necessario dei liquidatori e deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale.
2. Questo dovrà essere attribuito ad associazioni o enti aventi scopo analogo.

VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28 Modifiche statutarie

1. Ogni proposta di modifica del presente statuto dovrà essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea con la menzione del testo e della modifica proposta.
2. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 12 del presente statuto

Articolo 29 Approvazione, Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale straordinaria dei soci del 1 luglio 2017 e sostituisce quello in vigore del 27 maggio 2000.
2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore.

Articolo 30 Foro giuridico

Il foro giuridico competente ha sede a Mendrisio.

Il Presidente
Avv. Marco Morisoli

Il Segretario
Peppino Riva